

**COMUNE
DI
CASTELLETTO SOPRA TICINO**

Legge Regionale 52/2000

***Revisione del Piano di Azzonamento
Acustico Comunale***
**Inserimento delle Fasce di Pertinenza Stradale ai
sensi del D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142**

Relazione di accompagnamento

Marzo 2008

dott. Alberto Ventura
TECNICO ESPERTO REGIONE PIEMONTE L. 447/95
D. D. N° 360/99 SETTORE 22,4



1. Premessa

Il presente documento descrive le variazioni introdotte nel PZA vigente del comune di Castelletto Sopra Ticino.

Queste sono come di seguito sintetizzabili:

- inserimento delle fasce di pertinenza stradale ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142;
- correzione di alcuni errori materiali presenti nel documento cartografico del PZA vigente.

2. Inserimento delle fasce di pertinenza stradale

Il PZA vigente si presenta mancante per quanto riguarda l'inserimento delle fasce di pertinenza stradale ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142. Ciò a causa del fatto che tale normativa è stata promulgata successivamente alla stesura del PZA stesso. Si è reso pertanto necessario il completamento ed aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustico Comunale mediante l'idoneo inserimento delle citate fasce di pertinenza stradale.

Per la visualizzazione delle fasce si rimanda alla revisione cartografica del PZA allegata al presente documento.

L'ampiezza delle fasce e i limiti di rispetto delle strade esistenti e di nuova progettazione sono stati definiti secondo quanto richiesto dal D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142:

“Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali di cui al comma 2.

2. Le infrastrutture stradali sono definite dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, nonché dall'allegato 1 al presente decreto:

- A. autostrade;*
- B. strade extraurbane principali;*
- C. strade extraurbane secondarie;*
- D. strade urbane di scorrimento;*
- E. strade urbane di quartiere;*
- F. strade locali.*

3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:

- a) alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti;*
- b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.*

4. Alle infrastrutture di cui al comma 2 non si applica il disposto degli articoli 2, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997.

5. I valori limite di immissione stabiliti dal presente decreto sono verificati, in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, in conformita' a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1998, e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.”

“Art. 4.

Limiti di immissione per infrastrutture stradali di nuova realizzazione

1. Il presente articolo si applica alle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b).
2. Per le infrastrutture di cui al comma 1 il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza, estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.
3. Le infrastrutture di cui al comma 1, rispettano i valori limite di immissione fissati dalla tabella 1”

“Art. 5.

Limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti

1. Il presente articolo si applica alle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), per le quali si applicano i valori fissati dalla tabella 2...”

**Tabella 1
(STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE)**

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (Secondo D.M. 5.11.01 - Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica) (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C 1	250	50	40	65	55
	C 2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

* Per le scuole vale il solo limite diurno

Tabella 2
(STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI)
(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (Secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica) (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (Tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100			65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

* Per le scuole vale il solo limite diurno

3. **Correzione di Errori Materiali**

Si riporta di seguito una breve sintesi delle modifiche attuate al Piano di Classificazione Acustica al fine di correggere alcuni errori materiali in esso presenti:

- Zona Est del Piano in prossimità dello stabilimento IMIT - Per un mero errore materiale un'area indicata nel PRG come industriale e annessa all'adiacente area IMIT era stata classificata come area di classe III, classe destinata alla vicina zona sportiva, al posto che area di classe IV analogamente alla restante area produttiva IMIT. Tale errore è stato corretto riclassificando l'area in classe IV in linea anche con le linee guida della Regione Piemonte per la stesura delle classificazioni acustiche comunali.
- Zona Ovest del Piano in prossimità del comune di Comignago - La classe IV corrispondente ad un area di cava non rispettava i confini della cava stessa, risultando l'intera area traslata verso Nord. L'errore è stato rettificato semplicemente spostando la classe IV sui confini urbanistici imposti dal PRGC per la cava stessa.
- Zona Nord del piano in corrispondenza della linea ferroviaria Milano/Domodossola - Sulla carta era segnato il vecchio tronco ferroviario dimesso; a tale diramazione erano state assegnate le fasce di pertinenza ferroviarie. L'errore è stato risolto semplicemente togliendo le suddette fasce.

dott. Alberto Ventura

TECNICO ESPERTO REGIONE PIEMONTE L. 447/95

D. D. n° 360/99 SETTORE 22,4

